



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



POLIZIA MUNICIPALE
AGRICOLTURA - ZOOTECCNIA - TRASPORTI
TEL-FAX 095661036—CELLULARE 3351240103 - C.F. 82001990876 - P.IVA 01978050878
poliziamunicipale@comune.casteldiudica.ct.it---poliziamunicipale@pec.comunecasteldiudica.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE DIVERSAMENTE
ABILI E PER L'ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI.**

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di autorizzazioni per favorire la mobilità delle persone con capacità di deambulazione, permanente e temporanea, sensibilmente ridotta, e l'assegnazione di spazi "personalizzati" per la sosta di veicoli al servizio delle stesse persone sul territorio comunale di Castel di Iudica.

Art. 2. CONCESSIONARI

I destinatari delle norme del presente regolamento sono i concessionari e, quindi, coloro che presentano una grave infermità atta ad impedire notevolmente la deambulazione autonoma. Ad essi sono equiparati i non vedenti di cui all'articolo 12, comma 3, del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

**Art. 3. DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
DI PARCHEGGIO**

Per il rilascio del **primo contrassegno di parcheggio**, gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 33 comma 4. lettera c) al Comando Polizia Municipale unitamente alla seguente documentazione:

- a) Certificazione della Commissione Medica che attesti la condizione di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale;
- b) due fotografie formato tessera del titolare;
- c) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Per "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" si intende la capacità residua di deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o l'impossibilità di camminare, ovvero della presenza temporanea di costrittori agli arti inferiori.

Il contrassegno ha validità cinque anni. Per il rinnovo sarà sufficiente la presentazione di certificazione medica, anche del semplice medico curante, che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

Il Comando di Polizia Municipale verificherà annualmente anche a campione, l'esistenza in vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall'Amministrazione.

**Art. 4. ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO
PER DISABILI "NON PERSONALIZZATO"**

L'Amministrazione, in base alla valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del traffico e delle strutture pubbliche, sanitarie e commerciali presenti nel territorio, previo parere della commissione di cui all'art. 6 dovrà almeno ogni cinque anni rimodulare la disposizione dei parcheggi nell'ambito della città, verificarne lo stato d'uso e programmarne la necessaria manutenzione.

L'Amministrazione potrà prevedere l'istituzione di parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari ed attività commerciali maggiormente frequentati dai cittadini

con disabilità.

Gli stessi titolari dei servizi di cui al comma precedente potranno fare richiesta di istituzione parcheggio per disabili, anche a tempo, a condizione che rispettino nell'ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità previsti per legge.

Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati istituiti.

Nei confronti di coloro che non osservano il regolare utilizzo degli stalli di cui al comma 2 del presente articolo viene applicata la sanzione prevista.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l'istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Sindacale e direttamente predisposti con regolare segnaletica verticale, ad eccezione di quelli a limitazione oraria che, assieme alle richieste avanzate dai titolari privi dei predetti requisiti, dovranno essere sottoposte preventivamente al parere della Commissione di cui all'articolo 6.

Art. 5. DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI "PERSONALIZZATO"

La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata, compilando il modulo apposito, dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti requisiti:

- 1- siano persone non deambulanti;
- 2- Non dispongano nei pressi della loro abitazione di parcheggio pertinenziale privato, o di altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo familiare, ovvero di possederlo non idoneo.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Certificazione della Commissione Medica che attesti la condizione di capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, o cecità totale; ovvero copia del certificato di invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, rilasciato dall'A.S.P. Locale competente, ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili.
2. Copia della patente di guida;
3. Copia della carta di circolazione del veicolo di cui si dispone;
4. Copia del contrassegno;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il disabile attesta che l'abitazione presso la quale è domiciliato o residente, oppure dove esercita l'attività lavorativa, non dispone di parcheggio pertinenziale privato, o di altro parcheggio di proprietà di un componente il nucleo familiare, ovvero di possederlo non idoneo. La non idoneità deve essere verificata previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale;

I titolari di contrassegno che non possiedono i requisiti sopra elencati, qualora vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà sottoposta alla verifica ed al parere della Commissione di cui all'art. 6.

I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà riportare in modo visibile il numero di concessione indicato nel contrassegno della persona con disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto.

I parcheggi per disabili personalizzati sono istituiti con ordinanza del Comando di Polizia Municipale in stretta collaborazione del Capo Settore Urbanistica o funzionario dallo stesso delegato, che ne cureranno, altresì, la manutenzione.

Art. 6. COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI.

La Commissione Consultiva, sulla base della documentazione di cui all'art. 5 esprime il proprio parere, procedendo alla verbalizzazione.

In particolare, la Commissione dovrà:

- 1- valutare le richieste di istituzione degli stalli personalizzati di cui all'art. 5, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione, al fine di procedere, eventualmente alla istituzione di altri stalli, anche personalizzati, in prossimità dell'abitazione del richiedente;
- 2- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;

La Commissione sarà composta da:

1- Sig. Sindaco o un suo delegato;

2- Comandante Locale della Polizia Municipale o suo delegato;

3- Capo Settore Urbanistica o suo delegato;

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, rispettando comunque il termine di conclusione del procedimento e, in ogni caso, non meno di due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta vi sia la necessità.

Ai componenti la Commissione non spetta alcun gettone di presenza.

Art. 7. PROCEDURA ISTRUTTORIA

La domanda - corredata dalla documentazione, oltre che dall'indicazione, quanto più precisa possibile, del sito in cui si richiede sia tracciato lo stallone, **deve essere indirizzata al Sig. Sindaco, che provvederà a trasmettere la stessa agli uffici competenti, che provvederanno alla verifica dell'istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi, esprimendo il proprio parere.**

Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione dell'istanza ed il procedimento, nel suo complesso, deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata da tutti gli elementi e/o documenti sopra indicati.

Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata costantemente e, per un controllo immediato, metterla a disposizione delle Autorità di vigilanza.

Art. 8. UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno è un documento strettamente personale.

Dovrà essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.

Il contrassegno, modello dell'Unione Europea già in possesso, dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato.

L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del titolare.

Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati.

Il contrassegno consente:

- 1- di sostare in tutti i parcheggi per disabili ad eccezione di quelli personalizzati ad altri titolari di contrassegno;
- 2- la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile sempre che non comporti il blocco del traffico;

- 3- il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;
- 4- il solo transito con esclusione della sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola delle categorie di veicoli per l'espletamento di servizi di pubblica utilità previa comunicazione del numero di targa del veicolo e del numero di concessione del pass disabili personale all'Ufficio ZTL per la registrazione nella lista degli autorizzati in conseguenza del controllo elettronico dei varchi;
- 5- il transito nelle corsie preferenziali a condizione che l'accesso alle stesse sia consentito, oltre che ai mezzi di trasporto collettivo, anche ai Taxi.

Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:

- 1- sostare nelle zone vietate ai sensi degli articoli 40, 157 e 158 del codice della strada;
- 2- sostare recando intralcio alla circolazione;
- 3- circolare sulle strade dove la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi d'incolumità pubblica o per esigenze tecniche;
- 4- circolare sulle strade dove la circolazione sia stata sospesa o limitata per motivi di tutela dell'inquinamento o di protezione dell'ambiente o del patrimonio artistico.
- 5- Sostare nelle ZTL e nelle aree pedonali urbane;
- 6- sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
- 7- sostare negli spazi di fermata degli autobus;
- 8- sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi;
- 9- sostare in corrispondenza dei passi carrai;
- 10- sostare in zona di divieto di fermata.

Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge, e con il ritiro del contrassegno qualora venga utilizzato non dal titolare.

Art. 9. FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla autorità di pubblica sicurezza.

Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice con allegate due fotografie formato tessera, copia della denuncia e numero del precedente contrassegno.

Art. 10. DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione.

Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, tramite l'ufficio Anagrafe.

Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

Art. 11. NORME TRANSITORIE

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale di anni 5, fino alla loro sostituzione, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.